



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 228 del 28 novembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo piano casa viale Sicilia n. 74. Comune di Verona.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 28 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 25 novembre 2016 prot. n. 461825;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Sig. Renzo Mercì e Galvani Fernanda con nota acquisita al protocollo regionale n. 328913 del 01.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo piano casa viale Sicilia n. 74 nel Comune di Verona;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.27448 del 15.09.16 assunto al prot. reg. al n.349213 del 16.09.16 del Comune di Sona che di seguito si riporta:

In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta in data 13.09.2016, prot. n. 27448 si comunica che non si rilevano effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione del P.U.A. in oggetto.

- Parere n.16809 del 26.09.16 assunto al prot. reg. al n.362269 del 26.09.16 del Consorzio di Bonifica Veronese che di seguito si riporta:

Con nota prot. 343290 in data 13.09.2016 la Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Si conferma, in questa sede, il parere già espresso dallo scrivente Consorzio con nota prot. 18753 in data 13.12.2010 che si allega in copia.

Con nota prot. 280470 del 08/11/2010 la S.V. ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009, sulla valutazione di compatibilità idraulica allegata al Piano in oggetto, redatta dall'ing. Mauro Resenterra.

Lo studio di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, per le nuove aree urbanizzate prevede la realizzazione di un sistema compensativo con volumi di invaso per la laminazione secondo il principio di invarianza idraulica, calcolati con una previsione di eventi con tempo di ritorno di 50 anni.

L'elaborato appare conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa, la valutazione dell'impatto sulla risposta idraulica del territorio delle variazioni urbanistiche e le misure compensative ivi suggerite appaiono adeguate alla natura del territorio medesimo.



Tutto ciò considerato, con la presente si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- il sistema di compensazione dovrà essere realizzato con modalità e tipologie che permettano l'ispezione e la facile manutenzione al fine di impedirne l'intasamento;
  - l'obbligo della realizzazione ed il mantenimento in efficienza del sistema di compensazione, compresi i relativi oneri di manutenzione, dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà o della gestione dei beni e degli impianti che ne traggono beneficio.
  - si raccomanda la verifica della regolare esecuzione del volume di laminazione previsto nello studio di compatibilità idraulica approvato, quantificato in 10,5 mc minimi.
- Parere n.23259 del 3.10.16 assunto al prot. reg. al n.373779 del 3.10.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 21835 del 15/09/2016, vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Riscontrato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici si precisa - come del resto evidenziato anche nella relazione allegata al PUA in oggetto - che l'area d'intervento presenta un potenziale interesse archeologico, trovandosi a breve distanza dal percorso dall'antica via Gallica, attuale corso Milano, comparto che ha già restituito tracce di insediamenti di età romana.

Per questo, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, si segnala l'opportunità che gli interventi comportanti opere di scavo avvengano previa esecuzione di saggi esplorativi a cura di archeologi professionisti.

- Parere n.2360 del 13.10.16 assunto al prot. reg. al n.393461 del 13.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:



Con nota n. 343290 del 13 settembre 2016, codesta spett.le Unità Organizzativa ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PUA piano casa viale Sicilia n. 74 - Comune di Verona.

Prima di illustrare i risultati della disamina della documentazione si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- si chiede di integrare nel capitolo 2 della VAS la scrivente Autorità tra quelle competenti in materia ambientale;
- in riferimento al paragrafo 5, che tratta della coerenza del PUA con la pianificazione sovraordinata, si ritiene opportuno integrare il quadro pianificatorio presentato con il Piano stralcio per la tutela del Rischio Idrogeologico (P.A.I.) che è consultabile nelle successive varianti alla pagina:

[http://www.bacino-adige.it/site/index.php?option=com\\_content&view=article&id=187&Itemid=247](http://www.bacino-adige.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247)

- in riferimento al medesimo paragrafo, si chiede, inoltre, di considerare il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, e il Primo

aggiornamento del il Piano di Gestione delle Acque, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Entrambi gli strumenti pianificatori sono stati adottati congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico in data 22 dicembre 2015, sono stati pubblicati sulla G.U. n. 4 dell'8 gennaio 2016 ed approvati in data 3 marzo 2016 (Delibera n. 1). Per il P.G.R.A. sono state predisposte le mappe di allagabilità e di rischio, per assegnati tempi di ritorno (i tempi di ritorno assunti sono 30 anni, 100 anni e 300 anni); il piano ha come obiettivo l'individuazione delle aree soggette al pericolo idraulico dovuto ad esondazioni dai corsi d'acqua. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alporientali.it>.

- il P.A.I. continua a costituire il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio, mentre per quanto attiene al P.G.R.A. si ricorda che le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni, pur risultando vigenti, al momento non hanno ancora valenza per i fini urbanistici;
- la documentazione relativa al vigente P.A.I. per l'area in oggetto è consultabile alla pagina [http://www.bacino-adige.it/site/files/a\\_4\\_28\\_1.pdf](http://www.bacino-adige.it/site/files/a_4_28_1.pdf) (aggiornamento con decreto del Segretario Generale n.00 del 30.04.2015) mentre quella relativa al P.G.R.A. è consultabile alla pagina: [http://www.alporientali.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=187&Itemid=247](http://www.alporientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247) - foglio P03.

Entrando, infine, nel merito degli esiti della disamina della documentazione, si segnala, per i profili di stretta competenza, che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 183/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 28 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo piano casa viale Sicilia n. 74 nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo piano casa viale Sicilia n. 74 nel Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine